



SPAFID
CONNECT

| | | |
|--|---|-----|
| Informazione Regolamentata n. 30008-5-2021 | Data/Ora Ricezione 10 Marzo 2021 16:36:09 | --- |
|--|---|-----|

Societa' : Banca Agricola Popolare di Ragusa s.c.p.a.
Identificativo : 143316
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : BAPRN03 - Francesco Muriana
Tipologia : 3.1
Data/Ora Ricezione : 10 Marzo 2021 16:36:09
Data/Ora Inizio : 10 Marzo 2021 16:40:04
Diffusione presunta
Oggetto : Relazione ai sensi dell'art. 132 del D.lgs.
24 febbraio 1998 n. 58

Testo del comunicato

Vedi allegato

*Banca Agricola Popolare di Ragusa S.c.p.a.
Assemblea ordinaria dei Soci 31 marzo - 1° aprile 2021*

***Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul punto 4
all'ordine del giorno, redatta ai sensi dell'art. 132 del D.Lgs. 24 febbraio
1998 n. 58***

Signori Soci,

siete stati convocati in Assemblea in sede ordinaria per deliberare sul seguente argomento posto al punto 4 dell'ordine del giorno: «*acquisto e disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti*».

Premessa

Come già rappresentato in occasione dell'Assemblea ordinaria dei Soci del 28 aprile 2019 e del 29 giugno 2020, a Banca Agricola Popolare di Ragusa S.c.p.a. (“**Banca**” o “**BAPR**”), in quanto emittente azioni trattate su un sistema multilaterale di negoziazione italiano, si applicano – ai sensi del comma 3-bis dell'art. 132 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (“**TUF**”) – le disposizioni ivi previste in materia di «*acquisto di azioni proprie e della società controllante*». Ne deriva, pertanto, che anche per la Banca «*gli acquisti di azioni proprie (...) devono essere effettuati in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli azionisti*», secondo le modalità dettate dall'art. 144-bis del regolamento adottato dalla Consob con Delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 c.s.m. (“**Regolamento Emittenti**”).

La presente relazione (“**Relazione**”) fa seguito a quella già pubblicata dalla Banca in occasione delle Assemblee ordinarie dei Soci 2019 e 2020 ed è stata predisposta in conformità a quanto prescritto dall'art. 73 e dall'Allegato 3A, Schema n. 4 del Regolamento Emittenti.

La Relazione, approvata dal Consiglio di Amministrazione della Banca in data 4 marzo 2021, è stata depositata presso la sede sociale ed è reperibile nella sezione “*Investor Relations*” del sito *internet* aziendale (www.bapr.it) nonché presso il meccanismo di stoccaggio eMarket STORAGE gestito da Spafid Connect S.p.A.

1. Motivazioni per le quali è richiesta l'autorizzazione all'acquisto e alla alienazione di azioni proprie

Si ritiene opportuno ricordare le motivazioni per le quali è richiesto il passaggio assembleare per l'acquisto e l'alienazione di azioni proprie. In ragione della forma societaria di BAPR, la disciplina dell'acquisto di azioni proprie è recata dall'art. 2529 cod. civ. (norma applicabile alle banche popolari in ragione del combinato disposto di cui agli artt. 29, comma 1, e 150-bis, comma 2, del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385), a mente del quale «*l'atto costitutivo può autorizzare gli amministratori ad acquistare o rimborsare quote o azioni della società*».

Lo Statuto sociale della Banca effettivamente autorizza all'art. 17 gli amministratori a «disporre l'acquisto di azioni della Società». La medesima previsione rimette, altresì, agli amministratori la facoltà di “ricollocare” (oppure annullare) le azioni acquistate. Non trovano quindi applicazione alla Banca le previsioni di cui agli artt. 2357 e 2357-ter cod. civ., norme che, quanto alle società per azioni, rimettono all'autorizzazione assembleare l'acquisto di azioni proprie ovvero la possibilità di disporre delle azioni proprie in portafoglio.

L'art. 144-bis, comma 2 del Regolamento Emittenti, previsione applicabile anche a BAPR, stabilisce che «la delibera dell'assemblea che autorizza l'acquisto di azioni proprie specifica quali delle modalità, previste dai commi 1 e 1-bis, possono essere utilizzate». La norma in parola sembra richiedere comunque un passaggio assembleare, malgrado l'autorizzazione permanentemente riconosciuta al Consiglio di Amministrazione dallo Statuto sociale, se non altro ai fini della definizione delle modalità utilizzabili dalla Banca per l'acquisto di azioni proprie.

Preme, altresì, ricordare che qualsiasi operazione di acquisto di azioni proprie è assoggettata al rilascio da parte di Banca d'Italia dell'autorizzazione ai sensi degli artt. 77 e 78 del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 (“CRR”), sicché qualsiasi intervento di acquisto di azioni potrà essere effettuato esclusivamente nei limiti quantitativi previamente autorizzati da Banca d'Italia.

Rimangono, peraltro, escluse dal perimetro rilevante della presente Relazione e conseguentemente non vengono regolate dalla proposta delibera assembleare le operazioni di acquisto di azioni proprie nei casi di rimborso previste dallo Statuto sociale.

Fatta esclusione per i menzionati casi, l'acquisto di azioni proprie, nel rispetto della normativa *pro tempore* vigente, potrà avere una o più delle seguenti finalità:

(a) Attività di sostegno della liquidità del titolo

Come noto, la Banca ha attivato in data 24 giugno 2019 (prima tra le banche popolari) una iniziativa a sostegno della liquidità delle proprie azioni (poi avviata da molte altre), conferendo ad Equita Sim S.p.A. (“**Equita**”), intermediario autorizzato alla prestazione di servizi di investimento, l'incarico di acquistare azioni della Banca sul sistema multilaterale di negoziazione su cui esse sono trattate.

Alla data odierna il controvalore delle azioni complessivamente riacquistate, per il tramite di Equita, nell'ambito delle attività di sostegno della liquidità del titolo è stato pari ad euro 4.579.185,00. A tale importo occorre aggiungere l'ulteriore somma di euro 1.500.077,50, riacquistata dalla Banca attraverso l'intervento *una tantum* del 24 ottobre 2019.

Il Consiglio di Amministrazione ritiene opportuno persistere nell'operatività affidata ad Equita, al fine di ulteriormente sostenere la liquidità delle azioni, supportando il regolare svolgimento delle negoziazioni su tali strumenti nel rispetto della normativa vigente.

Tale operatività, che ha luogo con risorse messe a disposizione dalla Banca sulla quale ricadranno in via esclusiva i risultati economici e i rischi derivanti da tale attività, è ispirata alla prassi di mercato ammessa adottata con delibera Consob n. 21318 del 7 aprile 2020 (che ha sostituito la delibera n. 16839 del 18 marzo 2009).

(b) Iniziativa mutualistico-solidaristica

La Banca ha in corso una iniziativa mutualistico-solidaristica volta ad alleviare il disagio avvertito da Soci che versino in particolari situazioni di bisogno (sussistenti in presenza di condizioni reddituali particolarmente disagiate e di specifiche patologie mediche). Alla data odierna il controvalore delle azioni riacquistate nell'ambito dell'iniziativa è stato pari ad euro 730.541,10. Sono state così soddisfatte le richieste presentate da n. 73 Soci, aventi diritto ai sensi del Regolamento disciplinante l'iniziativa.

Al fine di consentirne la prosecuzione si rende necessaria una nuova delibera assembleare, fermo restando che l'iniziativa deve mantenere comunque natura straordinaria e durata limitata.

Si rammenta che l'intervento può avere luogo solo al di fuori dall'ordinaria sede di negoziazione delle azioni, per quanto, in ogni caso, il riacquisto da parte della Banca viene effettuato ad un prezzo equivalente al prezzo tempo per tempo espresso dalla sede di esecuzione ufficiale. Pertanto, per poter essere conforme a quanto disposto dall'art. 23 del Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 (c.d. "MiFIR"), l'iniziativa deve dar luogo ad operazioni di riacquisto «*non sistematiche, ad hoc, irregolari e saltuarie*».

(c) Costituzione di un c.d. “magazzino titoli”

Il Consiglio di Amministrazione della Banca intende riservarsi la possibilità di costituire un magazzino titoli da utilizzare per qualsivoglia finalità riconosciuta dall’ordinamento.

Anche in questo caso la Banca potrà avvalersi, ove ne sussistano i presupposti, della esenzione prevista dall’art. 5 del Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 (“**MAR**”) e per le finalità di cui al paragrafo 2 del medesimo articolo.

Eventuali azioni acquistate per le finalità di cui alle precedenti lettere (a) e (b) ovvero alla successiva lettera (d) potranno essere imputate alle finalità di costituzione del magazzino titoli.

(d) Altro

Il Consiglio di Amministrazione, infine, ritiene opportuno riservarsi la possibilità di acquistare azioni proprie nel caso ciò si dovesse rendere necessario e per motivazioni allo stato non puntualmente identificabili, anche fuori della sede di negoziazione e sempre nel rispetto dei limiti dello Statuto e della normativa tempo per tempo applicabile.

2. Controvalore massimo, categoria e valore nominale delle azioni acquistabili

I limiti civilistici all’acquisto di azioni proprie, in ragione della forma giuridica di BAPR, sono dettati dall’art. 2529 cod. civ. In ogni caso, le operazioni di acquisto di azioni verranno poste in essere in modo che, in ogni tempo, il quantitativo di azioni oggetto di acquisto rispetti i limiti previsti dai provvedimenti autorizzativi rilasciati da Banca d’Italia ai sensi degli artt. 77 e 78 CRR.

Si fa presente che il Consiglio di Amministrazione avrà facoltà di compiere ripetute e successive operazioni di acquisto e vendita (in uno con altri atti di disposizione) delle azioni in portafoglio, anche con modalità rotativa e per frazioni del quantitativo massimo.

Le azioni della Banca sono prive di valore nominale.

3. Informazioni in merito al rispetto dell’art. 2357, comma 3, cod. civ.

Come detto, BAPR è banca popolare costituita in forma di società cooperativa per azioni e, pertanto, ad essa non trova applicazione l'art. 2357, comma 3, del cod. civ.

In ogni caso si rileva che alla data della presente Relazione la Banca detiene n. 1.096.247 azioni proprie, pari al 3,797% del capitale sociale. Le società controllate dalla Banca non detengono azioni emesse da BAPR.

4. Durata dell'autorizzazione assembleare ex art. 144-bis, comma 2 del Regolamento Emittenti

Come detto, l'art. 144-bis comma 2 del Regolamento Emittenti, reso applicabile alla Banca dal nuovo comma 3-bis dell'art. 132 del TUF, rende necessaria un'approvazione assembleare ai fini della definizione delle modalità utilizzabili per l'acquisto di azioni proprie dalla Banca.

Tale autorizzazione, limitatamente all'acquisto di azioni proprie, viene richiesta sino all'Assemblea ordinaria 2022, alla quale sarà sottoposta l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2021.

L'autorizzazione all'alienazione, disposizione e/o utilizzo delle azioni proprie, comunque non necessaria ai sensi dell'art. 17, comma 2, dello Statuto sociale, è richiesta senza limiti temporali, in considerazione dell'inesistenza di vincoli normativi a tale riguardo e della necessità di disporre della massima flessibilità, anche in termini temporali, per l'eventuale cessione delle azioni in portafoglio.

Si precisa che la Banca potrà procedere alle menzionate operazioni in tutto o in parte, in una o più volte e in ogni momento, nel rispetto delle applicabili disposizioni normative tempo per tempo vigenti.

5. Corrispettivo minimo e massimo

Per le operazioni di acquisto di azioni proprie rilevanti ai fini della presente Relazione (fatti salvi, quindi, i casi di rimborso statutariamente previsti che avranno luogo al valore definito dall'Assemblea al punto 3 dell'ordine del giorno), il corrispettivo sarà determinato: (i) ove l'operazione venga effettuata sulla sede di esecuzione multilaterale – si ha riferimento alle ipotesi di attività di sostegno della liquidità del titolo e di costituzione di un magazzino titoli – in conformità a quanto previsto dalla prassi di mercato ammessa adottata dalla Consob ovvero alla normativa tempo per tempo vigente; (ii) ove l'operazione venga effettuata al di fuori della sede di esecuzione

multilaterale – si ha riferimento alle ipotesi relative alla iniziativa mutualistico-solidaristica ed alle ulteriori ipotesi residuali sopra richiamate – in misura non superiore al prezzo d’asta rilevato sul sistema multilaterale di negoziazione nell’asta immediatamente precedente l’esecuzione dell’operazione.

Per gli atti dispositivi delle azioni proprie in portafoglio, il corrispettivo sarà discrezionalmente determinato dal Consiglio di Amministrazione nel perseguimento dell’interesse sociale.

6. Modalità attraverso le quali gli acquisti e gli atti dispositivi saranno effettuati

Gli acquisti di azioni proprie rilevanti ai fini della presente Relazione saranno effettuati con modalità, individuate dal Consiglio di Amministrazione, in ogni caso idonee ad assicurare la parità di trattamento tra gli azionisti.

Con riguardo specifico alle operazioni effettuate sulla sede di esecuzione multilaterale (attività di sostegno della liquidità del titolo e costituzione di un magazzino titoli), esse avranno luogo con le modalità previste dall’art. 144-*bis*, comma 1, lett. a), b) e d-*ter*) e comma 1-*bis* del Regolamento Emittenti ovvero tramite: (i) offerte pubbliche di acquisto o di scambio; (ii) sui sistemi multilaterali di negoziazione secondo modalità operative che non consentano l’abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita; (iii) con modalità ispirate a prassi di mercato ammesse dalla Consob; (iv) alle condizioni indicate dall’art. 5 del MAR.

Le operazioni effettuate al di fuori della sede di esecuzione multilaterale (iniziativa mutualistico-solidaristica ed ulteriori ipotesi residuali) avranno luogo con modalità sostanzialmente equiparabili a quelle previste dall’art. 144-*bis*, comma 1, lett. a) e d-*bis*) del Regolamento Emittenti ovvero tramite: (i) offerte pubbliche di acquisto o di scambio, eventualmente anche al di sotto della soglie rilevanti ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. v) del TUF (come precisate dall’art. 34-*ter* del Regolamento Emittenti); (ii) svolgimento dell’attività di internalizzazione sistematica secondo modalità non discriminatorie (pur in assenza del raggiungimento delle soglie quantitative che rendono la negoziazione per conto proprio rilevante ai fini della qualificazione dell’intermediario come internalizzatore sistematico).

Quanto alle operazioni di cessione o agli altri atti di disposizione o utilizzo di azioni proprie potranno essere effettuate con qualunque modalità ritenuta opportuna per rispondere alle finalità perseguite.

7. Informazioni nel caso in cui l'operazione di acquisto sia strumentale alla riduzione del capitale

Le operazioni di acquisto di azioni proprie rilevanti ai fini della presente Relazione non sono strumentali alla riduzione del capitale sociale. Rimane, in ogni caso, ferma – in considerazione della forma sociale cooperativa – la facoltà del Consiglio di Amministrazione di annullare le azioni acquistate, ai sensi dell'art. 17, comma 2, dello Statuto sociale.

Ragusa, 4 marzo 2021

Banca Agricola Popolare di Ragusa S.c.p.a
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
dott. Arturo Schinina

Fine Comunicato n.30008-5

Numero di Pagine: 10